

PROTOCOLLO APPLICATIVO ED INTERPRETATIVO 1

TRA LA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELL'“*ACCORDO GOVERNO - ORGANIZZAZIONI SINDACALI per il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione, nell' Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), nell' Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), nell' Università degli Studi (UNIRSM), nel Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) e nell' Ente Autorità per l' Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (AACNM)*” DEL 30 GIUGNO 2022.

Fra

la **Direzione Generale della Funzione Pubblica** (DGFP), rappresentata da:

- Direttore della Funzione Pubblica, Avv. Manuel Canti
- Direttore Risorse Umane e Organizzazione, Dott.ssa Elisa Serra

e

le **Organizzazioni Sindacali**, rappresentate da:

- Segretario F.U.P.I. – C.S.d.L. , Sig. Antonio Bacciocchi
- Segretario F.P.I. – C.D.L.S. , Prof.ssa Milena Frulli
- Segretario F.P.I. – U.S.L., Dott. Mattia Marzi

Visto l'Accordo tra Governo e Organizzazioni Sindacali *per il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione, nell' Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), nell' Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), nell' Università degli Studi (UNIRSM), nel Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) E nell' Ente Autorità per l' Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (AACNM)*” del 30 giugno 2022, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell' 11 luglio 2022 (di seguito, *Accordo*);

ai sensi del punto 14.8 dell'*Accordo*,

si definiscono le seguenti disposizioni applicative ed interpretative:

1. Il punto 4.1, Sezione III, Capitolo I, Titolo II dell'*Accordo* - che prevede, nei confronti dei soggetti ivi indicati, l'attribuzione della titolarità della cattedra di cui detengono l'incarico a tempo indeterminato - si applica ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato su cattedra ad orario completo.
2. La competenza relativa all'adozione degli elenchi previsti dal punto 9.10 del Titolo II, Capo IV dell'*Accordo* è in capo al Direttore della Funzione Pubblica per tutto il Settore Pubblico Allargato ad esclusione dell'ISS.
3. Il punto 14.3, Titolo IV dell'*Accordo*, che prevede la sospensione fino al 30 giugno 2022 delle disposizioni di cui all'articolo 22 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.16 e, dunque, la possibilità dall'1 luglio 2022 di assunzione a tempo indeterminato su PDR fino al III Grado di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 22, è attivata a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 3 dello stesso articolo 22 e di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Delegato 31 maggio 2022 n.86.

4. Il punto 14.4, Titolo IV dell'Accordo, che prevede il ricorso al precitato articolo 22 del Decreto Delegato n.16/2020, quale strumento giuridico aggiuntivo per l'attuazione, nel Settore Pubblico Allargato di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 4, comma terzo e dall'articolo 9, comma quarto della Legge 29 maggio 1991 n.71, è soggetto alle medesime condizioni procedurali stabilite al punto che precede alle quali si aggiungono le seguenti:

a) la trasformazione in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle convenzioni in corso attivate a norma dell'articolo 9, comma terzo della Legge n.71/1991 (inserimento lavorativo, formativo e terapeutico), avverrà secondo le seguenti procedura e condizioni:

1. definizione, da parte della DGFP (per i soggetti inseriti presso la PA ed il Settore Pubblico Allargato tranne l'ISS) e della Direzione Generale ISS (per i soggetti inseriti presso l'ISS), dell'elenco dei titolari delle convenzioni in corso;

2. sottoposizione dell'elenco al Servizio Socio Sanitario ed ai Dirigenti delle UO ed AO presso le quali l'interessato sia inserito al fine di verificare i soggetti assumibili tramite ordinario rapporto di lavoro e dunque in grado di fornire congrua prestazione lavorativa coerente con il PDR (sino al grado III);

3. rispetto del limite di cui all'articolo 4, comma secondo della Legge n.71/1991;

4. interruzione del percepimento dell'eventuale pensione per la durata del rapporto di lavoro.

b) l'assunzione volontaria di cui all'articolo 4, comma terzo della Legge n.71/1991 - da effettuarsi nel rispetto della procedura e condizioni di cui alla lettera a) - è, inoltre, subordinata al rispetto del limite percentuale massimo stabilito dall'articolo 77, comma secondo della Legge 22 dicembre 2010 n.194.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui alle superiori lettere a.3) e b), l'Amministrazione attiverà un sistema di monitoraggio trasversale per il Settore Pubblico Allargato.

5. I disposti di cui ai precedenti punti 3 e 4 non si applicano agli inserimenti lavorativi regolati dall'Accordo del 13 giugno 1984 e successivo Accordo del 5 luglio 1989 siglati tra Dicastero al Lavoro e Dicastero alla Sanità (Contratti di Recupero Sociale).

6. I disposti di cui al precedente punto 3, lettera a) si applicano, altresì, ai rapporti di lavoro a tempo determinato in corso attivati ai sensi dell'Accordo P.A. - OO.SS. del 23 settembre 1994, relativo all'inserimento, finalizzato al processo di un loro reale inserimento lavorativo, di pazienti segnalati dall'UOC Servizio di Salute Mentale e dall'UOC Servizio Minori.

7. Il punto 14.7 del Titolo IV dell'Accordo, che prevede il perfezionamento degli atti funzionali alla definitività del rapporto di lavoro degli insegnanti della Religione Cattolica successivamente all'abrogazione/revisione della Legge 4 dicembre 2015 n.176, è riferito all'adozione dei provvedimenti di assunzione in via definitiva e di inquadramento. Gli elenchi degli aventi i requisiti per l'assunzione in via definitiva e l'inquadramento sono adottati secondo le previsioni di

cui al punto 9.10, Capo IV, Titolo II dell'Accordo e dei pertinenti superiori punti del presente Protocollo.

8. La stabilizzazione non si applica al PDR di Avvocato dello Stato - AVVSTA, in ragione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, della Legge 28 gennaio 2022 n.12 *NORME SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E SULLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO*. Tale norma prevede espressamente che la copertura definitiva del PDR di AVVSTA avvenga "[...] *esclusivamente tramite procedimento concorsuale per titoli ed esami, con prova scritta ed orale.*" e, essendo legge speciale, prevale sulla successiva norma di contrattazione collettiva a carattere generale.
9. Il personale inserito in Seconda Fascia che abbia maturato i requisiti temporali per il conseguimento della definitività del rapporto di lavoro entro il primo semestre dell'anno in corso - ovvero, per il personale docente, entro l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 - verrà inquadrato, nel caso di superamento della verifica di idoneità professionale, a decorrere, retroattivamente, dalle seguenti date:
 - a) per il personale non docente dal 1 luglio 2022;
 - b) per il personale docente dal giorno di inizio dell'anno scolastico 2022/2023. Si precisa che il personale docente in Seconda Fascia che maturi i requisiti temporali per il conseguimento della definitività del rapporto di lavoro nei semestri successivi a quello gennaio-giugno 2022, verrà inquadrato, nel caso di superamento della verifica di idoneità professionale, a decorrere dal giorno di inizio dell'anno scolastico successivo alla maturazione dei requisiti.
10. Il personale rientrante nel punto 11.2 dell'Accordo che abbia riassunto il servizio in data successiva al 1 luglio 2022, può richiedere di utilizzare, a copertura del periodo non lavorato, indistintamente, i seguenti istituti: congedo ordinario, permessi straordinari retribuiti e non retribuiti, eventuali ore di flessibilità positiva da recuperarsi entro gli ordinari termini ovvero, in caso di necessità, entro i più ampi termini stabiliti dalla DGFP, ore di permesso previste dalla Legge 24 dicembre 2018 n.173 ed ore mensili a recupero (REC-ore da recuperare) di cui all'Accordo del 29 luglio 1999. Il personale che eserciti la mansione di fattorino-accompagnatore può anche volontariamente optare per la riassunzione in servizio differita (entro, comunque, il termine massimo dell'inizio dell'anno scolastico 2022/2023) rispetto alla data di chiamata in servizio effettuata dall'Amministrazione; in tale caso, il dipendente cessa di percepire gli emolumenti eventualmente goduti a titolo previdenziale ed assistenziale a decorrere dalla data della chiamata in servizio effettuata dall'Amministrazione. I dipendenti di cui al presente punto che al 1 luglio 2022 fossero titolari di altro incarico presso il Settore Pubblico Allargato assumono il servizio sulla posizione oggetto dell'Accordo successivamente alla cessazione del predetto differente incarico e, comunque, non oltre la data di inizio dell'anno scolastico 2022/2023 ovvero, in caso di motivate esigenze organizzative dell'Amministrazione, entro il diverso termine stabilito dalla DGFP.

Le Parti si riservano di definire, qualora se ne ravvisi l'opportunità o necessità, ulteriori Protocolli anche a mente dell'articolo 4.5 dell'Accordo.


Letto, approvato e sottoscritto in un unico originale conservato presso la sede della DGFP.

San Marino, 9 agosto 2022/1721 d.F.R.

LA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA



(Manuel Canti)




(Elisa Serra)

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



(Antonio Baccocchi)



(Milena Frulli)



(Mattia Marzi)